

VITTORIO EMANUELE II

Declarazione sul Progetto di Legge

per l'ordinamento del Ministero pubblico.

Briché già venne da questa nostra Camera adottato il progetto ^{de legge} inteso a ^{resentato} regolare gli effetti dell'inamovibilità dei giudici, e ciò che spetta alla disciplina dell'ordine giudiziario, presentemente occorre di arrivare ai provvedimenti che sono necessari a riordinare e riconstituire il Ministero pubblico, colloinandolo in quel grado di libertà, e di indipendenza che dee occupare a fronte di ^{partendo} una Magistratura inamovibile e perfettamente indipendente.

Se l'ordine giudiziario, quantunque sia una emanazione del potere esecutivo e talmente costituito che nell'esercizio delle sue funzioni non può ricevere ^{colore} inspirazioni e norme che dalla legge, e per ciò è fatto da quello indipendente, quasi ne fosse emanato, talché esso pure assume il nome di potere, e mestieri che sorga ^{de le leggi} dirimpetto a lui un'autorità ugualmente libera e forte che rappresentando il ^{la legge} Governo, e cercando a se la protezione di

≡

tutti gli interassi sociali possa mirar
dargli all'opero i suoi giusti termini,
e salga pure qual forza morente a
produrre nelle cose spettanti all'amminis-
trazione della giustitia quell'attività,
quel moto che dee propriamente emanare
dal potere eferativo.

Così, se il potere giudiziario è
reso, nel modo che si è detto, indipendente
dal potere eferativo, il Ministero pubblico,
partecipando all'indipendenza di
questo, del quale è come il Mandatario,
vuol essere a sua posta esente
da soggezione all'autorità giudicante.

Così fatta indipendenza del
Ministero pubblico emergerà, o Signori,
dal complesso delle disposizioni del
progetto di legge che ho l'onore di
presentarvi, il quale mira per una
parte a stabilire i rapporti che
devono esistere tra esso Ministero
pubblico ed il Governo, del quale
farà l'organo nei termini natural-
mente prescritti dalla legge fonda-
mentale dello Stato che domina tutti
i poteri, ed a regolare per
l'altra parte quelli che degnino
operarvi tra lo stesso Ministero e
l'ordine giudiziario.

≡

La legge è divisa in quattro capi

Contiene il primo due dispostimenti, le quali dichiarano l'oggetto della istituzione, collocandola perciò sotto alla immediata direzione del potere esecutivo.

Verso il capo secondo sulla interna costituzione del Ministero pubblico, e sul modo col quale dovrà esercitare il suo ufficio presso all'autorità giudicante.

La disciplina è l'argomento del terzo capo. Qui è stabilito tra i funzionari del Ministero pubblico un ordine di gerarchia al tutto necessario per la conservazione di quella, e per identità di ragione sono rese comuni a tali funzionari alcune disposizioni che si trovano comprese nella legge sull'inamovibilità dei giudici.

Giace in questo capo l'art. 14. / più espressamente significata la indipendenza del Ministero pubblico dall'autorità giudicante, ore si dichiara che questa non potrà esercitare sugli uffiziali di esso Ministero alcuna censura, ma come al Ministero pubblico è dato il carico d'ingegnare sulla condotta dei giudici, e di promuovere

(1) Veggasi l'art. 61. Della legge francese
20. Aprile 1810.

contro di loro l'azione disciplinare, parve
essendo conveniente di indicare ai
corpi giudiziari il modo, col quale
potrebbero all'urso richiamare contro agli
ufficiali di esso Ministero che fossero
per dimenticare i loro doveri (1.)

Finalmente nel quarto ed ultimo
capo più specificatamente si tratta
delle attribuzioni del Ministero pubblico.

Qui è definito il modo col
quale possa o debba intervenire nelle
materie o penali, o civili, o nelle dis-
ciplinari: in fondo designati i
suoi principi doveri, e determinati
i suoi poteri, tanta che, vigilando di
continua su tutti e sopra tutto, possa
con ogni maggiore efficacia conseguire
il fine della sua istituzione emi-
nentemente sociale, ed assolutamente
necessaria.

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoja, di Genova,

Principe di Piemonte, ec. ec.

Nell'anno scorso ed or diniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alla Camera legislativa dal Nostro Ministro del ministero, nominato provvisoramente del portafoglio del Ministro per gli affari ecclesiastici, di giustizia e di giustizie, che abbiano incarico di svolgere i motivi e di sostenerne la discussione.

Del Ministero pubblico

Capo - I^m

Organizzazione generale

Art. 1^m

Il Ministero pubblico reggia all'operanza delle leggi, alle pronto e imparziali amministrazione delle giustizie, alla difesa dei diritti dello Stato, dei corpi morali e delle persone amministrate.

Promuovere la repressione dei reati.

Eseguire i giudicati.

Art. 2.

Il Ministero pubblico è il rappresentante del potere esecutivo presso allo Ordine giuridico, ed è posto sotto alla Direzione del Ministro della giustizia.

Capo - II

Dell'organizzazione del pubblico ministero

Art. 3.

Le funzioni del Ministero pubblico presso la Corte d'appelazione e presso le Corti d'appello sono affidate a Procuratori generali del Re.

Ogni Procuratore Generale ha il numero di Sostituti determinato dalla legge.

3

I Sostituti partecipano all'esercizio delle funzioni del Procuratore Generale sotto la sua direzione.

Non ha diritto col titolo di Primo Sostituto.

Art. A

Le funzioni del pubblico Ministero presso i Tribunali provinciali sono affidate al Procuratore Col Re.

Ogni Procuratore Col Re amma il numero dei Sostituti determinato pure dalla legge.

Negli Uffici presso i Tribunali provinciali divisi in più sezioni un Sostituto ha diritto col titolo di Primo.

Art. B.

Nei casi di assenza o d'impegnamento del Procuratore Generale o dei Procuratori Col Re ne fanno le veci i primi Sostituti, e in loro mancanza i secondi secondo l'ordine dell'autorità.

Art. C.

In caso di accipiti, guerra, il Capo Della polizia ed i suoi Sostituti o delegati, siano a fuore di imprese, le funzioni del pubblico Ministero sono provvisorialmente esercitate da un Giudice Della Corte o del Tribunale Destinato, il Presidente, il quale ne dà avviso al Ministro Della giustizia.

Art. D.

Le funzioni del pubblico Ministero presso i Comuni e mandamenti sono esercitate dai Commissari di sicurezza pubblica nei luoghi onde una stabilità, in loro maniera, impedisce ad assenza del Giudice del Comune, il quale può designare il Vice-Piùraco o un Membro del Consiglio Municipale de cui Destinato.

Non è prevista alla disposizione dell'ultimo articolo dell'art. 33. del codice di procedura criminale.

Art. E.

Nel corso non di tribunali e' politica invocata dell'art. 240 del codice di procedura criminale, pur esser stabilito con decreto Reale un ufficiale col titolo di Procuratore fiscale per disimpegnarsi le funzioni del pubblico Ministero.

Capo III

Della Disciplina

Art. F.

Il Procuratore Generale prego la Corte di cassazione ha la sovreguardia dei membri del suo ufficio.

I Promotori Generali presso le Corti, si appello hanno la sorveglianza
di tutti gli Ufficiali del pubblico Ministero nel Distretto della Corte a cui
appartengono.

I Promotori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli Ufficiali del pubb-
lico Ministero della loro provincia.

Art. 10.

La sorveglianza dell'ufficio consiste nel diritto di esercitare le funzioni del
pubblico Ministero.

Non può essere prorogata per un tempo minore di quindici giorni o
maggiori di un anno.

Essa impone la privazione dello stipendio per la sua durata, escluso il
uso privato del seguente articolo quando non segua condanna.

Art. 11.

Ogni Ufficiale del pubblico Ministero, contro cui sia lasciato un mandato
d'arresto s'intenderà sospeso di pien diritto dall'esercizio delle sue funzioni
sino al giudizio definitivo.

Art. 12.

I Promotori del Re informano il Promotore Generale da cui dipendono
degli ordini disciplinari da loro fatti riguardo agli Ufficiali del pubblico Ministero
sottoposti alla loro sorveglianza, ed il Promotore Generale ragguaglierà
il Ministro della giustizia degli ordini fatti e riguardo per sua parte
emanati.

Art. 13.

Se il Promotore Generale presso le Corti è censurato nell'esercizio delle
sue funzioni verrà a conoscenza abusi o gravi mancanze per parte degli
Ufficiali del pubblico Ministero stabiliti presso le Corti d'appello ed i
tribunali, dovrà far al Ministro della giustizia le opportune rappresen-
tazioni, affinché gli abusi vengano tolti e le mancanze represso.

Art. 14.

L'autorità giudicante non può estirpare veruna censura sugli Ufficiali
del pubblico Ministero, salvo le attribuzioni del Presidente per la politica
delle udienze.

Le Corti dovranno però rendere informato il Ministro della giustizia ogni
qualvolta gli Ufficiali del pubblico Ministero nell'esercizio delle loro funzioni
si difendano dai doveri della loro carica, e ne compromettano l'onore, la

l'abilità e la dignità.

Il Tribunale provvisorio deve informare il Primo Presidente ed il Procuratore Generale presso alle Corti d'appello dei rimproveri che l'unico potere far agli Uffiziali del pubblico Ministero eccidenti appo si loro, è preso ai Tribunali della loro provincia.

Art. 15.

Le Disposizioni della legge concernenti i reati imputati a membri delle Corti e Tribunali saranno applicabili agli Uffiziali del pubblico Ministero stabiliti presso i Corpi medesimi.

Capo IV.

Delle attribuzioni del ministero pubblico.

Art. 16.

In materia penale il pubblico Ministero procede per via d'azione.

Nel rinvio interviene soltanto col merito di conclusioni, e non procede per via d'azione, se non nei casi della legge specificati.

Art. 17.

Il Ministero pubblico fa secondo le forme della procedura le sue conclusioni:

In tutti gli affari che per Disposizione della legge gli debbono essere comunicati, ed in quelli in cui la Corte od il Tribunale gliene abbiano ordinato la comunicazione per l'esame di questioni a tal fine specificate.

Può sempre chiedere la parola negli affari che si trattino nelle pubbliche aulenze, e consigliare, se lo stimasse utile, interruzione delle giurazioni.

Art. 18.

Un uffiziale del pubblico Ministero debbe assistere a tutti le udienze delle Corti e dei Tribunali.

In mancanza del suo intervento, l'udienza non è legittima.

Art. 19.

Il Ministero pubblico fa le opportune requisizioni per l'ordine delle udienze.

Art. 20.

Il pubblico Ministero non può assistere alle Deliberazioni delle Corti e dei Tribunali per la Decisione delle cause civili che criminali.

Debbe però essere sempre chiamato, ed intervenire a quelle deliberazioni che riguardano l'ordinamento il servizio interno.

Art. 21.

L'esecuzione delle sentenze in materia penale è promossa dal pubblico Ministero secondo che è disposto nel codice di procedura penale.

Nelle cause civili il pubblico Ministero fa eseguire l'ufficio le sentenze in quanto interpongono l'ordine pubblico.

Per ciò che concerne l'interesse dei privati ingiungono loro d'usare agli uffici di adempiere al proprio dovere.

Art. 22.

Gli Ufficiali del pubblico Ministero presso le Corti e i Tribunali hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

Art. 23.

Ognorando gli fari rappresentanti sia per l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio od alla disciplina, il Promotore Generale, il Procuratore del Re o richiede, ed il Presidente della Corte o del Tribunale convoca un'Assemblea generale, questa deliberata sulle requisitorie che si sono presentate.

Danto delle requisitorie che Delle Deliberazioni gli Ufficiali mandati danno comunicazione nell'ordine gerarchico al Ministro della giustizia.

Art. 24.

Ogni quattro volte il pubblico Ministero riconosce l'esistenza di un diritto spettante al Demanio dello Stato, debbe darne avviso al Ministro delle finanze.

Art. 25.

Il pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali esercita sorveglianza ed ispezione:

1^o. Sopra gli Ufficiali delle Segreterie delle rispettive Corti, dei Tribunali e dei Giudici di mandamento;

2^o. Sopra gli Uffici.

Invigilano per l'osservanza della disciplina quanto agli Atti ed ai Giudici.

Art. 26.

È attribuita al pubblico Ministero la sorveglianza in via di polizia.

Sulle cause giuridiche.

Art. 27.

Nel mese di gennaio di ogni anno il Provveditore Generale rende conto all'Assemblea generale della Corte l'appello radunato in Camera di Consiglio del modo in cui la giustizia venne amministrata in tutto il Distretto della Corte nell'anno precedente, nota gli abusi che furono involti, fa le ragioni che giudica convenienti per bene del servizio e trasmette al Ministro della giustizia una copia del suo rendimento di conto, delle sue ragioni, e delle Deliberazioni interne che sopra di esse.

Art. 28.

Nella medesima Assemblea il Provveditore Generale presenta alla Corte una lista dei giudici di prima istanza e di mandamenti del Distretto, che si sono maggiormente distinti nell'adempimento dei loro doveri.

La Corte fa sulla lista le aggiunte ed ammonizioni che crede di Provveditore Generale la trasmette quindi al Ministro della giustizia.

Art. 29.

Il Provveditore Generale presso la Corte di cassazione trasmette nel gennaio di ciascun anno al Ministro della giustizia uno Stato degli affari speciali della Corte nel corso dell'anno precedente e di quelli che rimasero a speciali, intre i punti, non i quali l'esperienza avrà fatto conoscere i vizi o l'inconveniente della legge, e nota gli innoverimenti d'abusi, ai quali occorsero riparare nell'amministrazione della giustizia in tutto lo Stato.

Art. 30.

Il Provveditore del Re sono tenuti di inviare nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno al Provveditore Generale del ministero degli affari criminali del civili presso al Tribunale ed agli uffici ampi;

Art. 31.

Il Provveditori Generali nella stessa epoca trasmettono al Ministro della giustizia uno Stato concernente a questo articolo nello articolo precedente, per gli affari delle Corti e degli uffici ampi, e gli rassugnano gli statuti loro trasmessi

Gli Brewsteri del Ros con le loro osservazioni.
Torino 29. Aprile 1891.

J. H. Brewster
G. G. Allen

N. 69.

Progr. di legge
presentato dal Ministro di Giustizia e Sistemi
nella Camera del 30 Aprile 1871.

Ordinamento del Ministero Pubblico.